REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE

Responsabile di settore Gilda RUBERTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5281 - Data adozione: 20/03/2023

Oggetto: D.lgs. 116/2008 e DM 30 marzo 2010. Classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione 2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

sottoscritto elettronicamente

Signed by
RUBERTI
GILDA
C=IT

Numero interno di proposta: 2023AD006153

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 2006/7/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto il D.lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione" entrato in vigore il 25 maggio 2010;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018 "Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: «Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione»";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1094 del 20 dicembre 2010 che, fra l'altro, conferisce mandato al Settore "Tutela della Natura e del Mare" (ex "Protezione e Valorizzazione Fascia Costiera e dell'Ambiente Marino") di provvedere ai necessari aggiornamenti annuali delle acque di balneazione e relativa classificazione prevista dal D.lgs. n. 116/2008 e dal D.M. 30 marzo 2010, conseguenti alle necessità derivanti dalle eventuali modificazioni delle acque di balneazione e da eventi sopraggiunti o imprevisti prevedendone l'invio alla struttura regionale preposta ai rapporti con ARPAT e alle Amministrazioni Comunali;

Visto l'articolo 4 – *Competenze regionali* - del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 che prevede:

a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del citato Decreto legislativo;
e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'art. 15 del citato Decreto legislativo;

Visto l'articolo 5 – *Competenze comunali* - del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 che prevede:

a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;
d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere *c)*, *e)*, ed *f)* dell'articolo 15 del citato D.lgs.;

e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 15 del citato D.lgs.;

Visto l'articolo 8 - *Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione* - del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 che al comma 4 punto a) prevede:
4. Indipendentemente dal requisito generale di cui al comma 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualità «scarsa». In tale caso le regioni e le province autonome assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a) per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», sono adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione:
   - 1) adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
   - 2) individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;
   - 3) adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
   - 4) conformemente all'articolo 15, avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione;

Visto l'art. 1 comma 4 del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2018 che prevede:

- la trasmissione da parte dei Comuni per via telematica dei provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;

Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n. 2955 del 26 febbraio 2021 l'acqua di balneazione Rio Felciaio codice IT009049009009, nel Comune di Livorno, risultava classificata in qualità "sufficiente" e, per l'annualità 2021, è stato istituito il divieto temporaneo di balneazione ai sensi dell'art. 8 comma 4 lettera a) punto 1 del D.Lgs. 116/2008 in attesa della realizzazione degli interventi di risanamento;

Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n.3160 del 24 febbraio 2022 la stessa acqua di balneazione era classificata in qualità "scarsa" e si è ritenuto mantenere il divieto temporaneo di balneazione anche per la stagione balneare 2022 in attesa della realizzazione delle misure di risanamento programmate;

Considerato che, il Comune ha comunicato nella riunione del 30 novembre 2022, il cui verbale è conservato agli atti del settore, che per la stagione balneare 2023 i lavori non saranno conclusi;

Ritenuto quindi per il principio di precauzione e in coerenza con quanto previsto all'art. 2 comma 7 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 di mantenere il divieto temporaneo di balneazione anche per la stagione balneare 2023 in attesa della conclusione degli interventi di risanamento;

Vista la nota trasmessa dal comune di Piombino n. 30163 del 05/08/2022 con richiesta di modifica dell'acqua di balneazione denominata Pontedoro, codice IT009049012018, a seguito dell'ultimazione dei lavori di realizzazione della diga di sopraflutto del Polo della Cantieristica, dei

Servizi e delle Attività Ittiche, situato in loc. Pontedoro, che occupa parzialmente la stessa area di balneazione;

Vista la nota 31044 del 14 marzo 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino che riporta la rappresentazione satellitare del nuovo porto turistico di Pontedoro;

Ritenuto, pertanto, di procedere, a partire dalla stagione balneare 2023, nel comune di Piombino:
- all'eliminazione dell'area di balneazione di Pontedoro IT009049012018 per le motivazioni sopra espresse;
-all'ampliamento dell'acqua di balneazione denominata Pennello Dalmine IT009049012024 comprendendo la parte restante di Pontedoro con le seguenti coordinate:

- Pennello Dalmine: inizio E_10,564 – N_42,951 fine E_10,578420 - N_42,953247;

- alla modifica del divieto permanente di balneazione – zona portuale denominato Ilva - Punta Semaforo in corrispondenza del porto turistico di Pontedoro con le seguenti coordinate:
- Ilva - Punta Semaforo: inizio E_10,544707 – N_42,921428 fine E_10,564 – N_42,951;

Ritenuto, altresì, necessario dare mandato ad ARPAT durante la stagione balneare 2023 di eseguire campionamenti quindicinali anziché mensili sulle acque di balneazione alle quali è stata attribuita la classe "sufficiente" al termine della stagione 2022;

Visto l'Allegato 1 al presente decreto inerente l'individuazione della classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione balneare 2023, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 116/2008;

Visto l'Allegato 2 al presente decreto di individuazione dei divieti permanenti di balneazione indipendenti da inquinamento e dei divieti permanenti di balneazione per motivi igienico sanitari per la stagione balneare 2023;

Visto l'Allegato 3 al presente decreto inerente l'elenco delle acque di balneazione della stagione balneare 2023;

Visto l'Allegato 4 al presente decreto inerente l'elenco dei punti di monitoraggio per il controllo di *Ostreopsis ovata* per l'anno 2023;

Visto l'Allegato 5 al presente decreto inerente le disposizioni specifiche impartite dalla Regione Toscana ad ARPAT, Comuni, Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato e Consorzi di Bonifica per l'anno 2023;

Vista la L.R. 30/2009 "Nuova disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – ARPAT" e in particolare gli artt. 5 e 13 rispettivamente "Attività istituzionali di ARPAT" e "Carta dei servizi e delle attività";

Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 9 del 30 gennaio 2013 "Aggiornamento della carta dei servizi e delle attività dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 7 del 27 gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana)";

Considerato che la Carta dei servizi di ARPAT prevede alla riga 25 le attività di monitoraggio oggetto del presente atto classificandole come attività istituzionali obbligatorie;

DECRETA

1. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, a partire dalla stagione balneare 2023, nel comune di Piombino:
- all'eliminazione dell'area di balneazione di Pontedoro codice IT009049012018;
- all'estensione dell'area di balneazione di Pennello Dalmine codice IT009049012024 con coordinate: inizio E_10,564 – N_42,951 fine E_10,578420 - N_42,953247; ;
- alla modifica del divieto permanente di balneazione – zona portuale denominato Ilva - Punta Semaforo in corrispondenza del porto turistico di Pontedoro con coordinate: inizio E_10,544707 – N_42,921428 fine E_10,564 – N_42,951;

2. di individuare la classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione balneare 2023, come risultante dall'Allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. di approvare l'elenco dei divieti permanenti di balneazione per cause indipendenti da inquinamento e dei divieti permanenti di balneazione per motivi di inquinamento per la stagione balneare 2023, come risultante dall'Allegato 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

4. di approvare l'elenco delle acque di balneazione della stagione balneare 2023, come risultante dall'Allegato 3 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

5. di confermare il divieto temporaneo di balneazione, in coerenza con quanto previsto all'art. 2, comma 7, del D.M. 30 marzo 2010 sull'acqua di balneazione denominata Rio Felciaio, codice IT009049009009, nel Comune di Livorno;

6. di approvare l'elenco dei punti di monitoraggio per il controllo di *Ostreopsis ovata* della stagione balneare 2023, come risultante dall'Allegato 4 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

7. di approvare le disposizioni specifiche per ARPAT, Comuni, Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato e Consorzi di Bonifica per l'anno 2023, come risultanti dall'Allegato 5 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

8. di stabilire che ARPAT controlli quindicinalmente anziché mensilmente le acque di balneazione alle quali è stata attribuita la classe "sufficiente" al termine della stagione 2022;

9. di dichiarare che la copertura finanziaria delle attività di monitoraggio delle acque destinate alla balneazione previste dal D.lgs. n. 116/2008 e dal D.M. 30 marzo 2010, per le motivazioni espresse in premessa, è conforme a quanto previsto nella Carta dei servizi e delle attività di ARPAT così come approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 7 del 27 gennaio 2010 e aggiornata con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 9 del 30 gennaio 2013.

10. di trasmettere il presente decreto ai Comuni interessati, ad ARPAT, ai Gestori del SII della Toscana, ai Consorzi di Bonifica della Toscana, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente.

Il Dirigente

Allegati n. 5

1	*Allegato 1 Classe di appartenenza acque di balneazione per stagione balneare 2023* *a112a65a763f1944993a76fd56d50c6fb53379a51dec36a5db45f46990d5b081*
2	*Allegato 2 Divieti permanenti di balneazione stagione 2023* *799d07b4bc09132cda6e833348cdb06377b0af7c339db29c9e08d9fde5e58888*
3	*Allegato 3 Acque di balneazione stagione balneare 2023* *bf81d3a537af9747a6f151738c7afa5387a58086ad2412195c69533198593307*
4	*Allegato 4 Punti di controllo di Ostreoptis Ovata anno 2023* *920a9f0e8f0eedb3d0180c36527e1fac2bbcdf6df772caaf7172b885e56952bb*
5	*Allegato 5 Disposizioni tecniche* *d005c97d3688ae78066a5be67f37b138d4614de265927770a1951f978fc0c693*

CERTIFICAZIONE

sottoscritto elettronicamente

Signed by RANFAGNI MASSIMO
C = IT
O = Regione Toscana